



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO
AREA URBANISTICA E DELLA RIGENERAZIONE URBANA,
DELLA MOBILITÀ E DEL CENTRO STORICO
Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria
Via Ausonia n°69 – 0917401259
mail: mobilitaurbana@comune.palermo.it



ORDINANZA N° 1106 del 23/09/2024

Responsabile del Procedimento: E.Q. Arch. Francesco Palazzo

Estensore del procedimento: F.TO Esp. Geom. Sferrazza Papa Alessandro

OGGETTO: Limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale per l'occupazione del suolo pubblico l'installazione di n. 1 Stand gonfiabile in Piazza S. Anna al Capo giorno 29 settembre 2024

Il Responsabile E.Q.

VISTA la richiesta dall'Area Suap, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro - Supporto Tecnico, Lavoro e Concessioni Suolo Pubblico - U.O. 4 Manifestazioni e Eventi protocollo n° 1088579/P del 18/09/2024, con allegata la richiesta della Ditta, per lo svolgimento di una manifestazione promozionale per la collocazione di uno Stand gonfiabile in Piazza S. Anna al Capo giorno 29 settembre 2024.

VISTI gli artt.5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.495;

VISTO l'art.107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

RITENUTO che è opportuno regolamentare la circolazione veicolare e pedonale, come di seguito indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che la manifestazione di che trattasi non rientra tra quelle di cui alla nota 4826 del 23/09/2009 del Comando della Polizia Municipale ragione per cui la segnaletica va posizionata a cura e spese degli Organizzatori.

CONSIDERATO che per l'occupazione del suolo pubblico richiesto, non si ravvisano motivi ostativi per consentire il posizionamento di cui sopra, nella via in oggetto, nel tratto sotto descritto, a condizione che durante la manifestazione, l'Organizzazione provveda, a creare idoneo percorso per consentire il transito dei pedoni in sicurezza, ed adotti tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

RITENUTO che venga inibita la sosta e la circolazione veicolare e pedonale al fine di consentire un corretto svolgimento delle manifestazioni e quindi è opportuno regolamentare la circolazione veicolare e la sosta come di seguito indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità;

PROPONE:

PIAZZA SANT'ANNA AL CAPO: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale, nel tratto dell'area interessata alla posa del gonfiabile, meglio evidenziata nella planimetria allegata parte integrante del presente provvedimento.

La presente è valida il giorno 29 settembre 2024.

Il Responsabile E.Q.
Arch. F. Palazzo

IL DIRIGENTE

- vista e condivisa la superiore proposta
- vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
- vista la L.R. 7/2019 e, s.m.i.

ORDINA

PIAZZA SANT'ANNA AL CAPO: Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale, nel tratto dell'area interessata alla posa del gonfiabile, meglio evidenziata nella planimetria allegata parte integrante del presente provvedimento.

La presente è valida il giorno 29 settembre 2024.



LA PRESENTE ORDINANZA NON COSTITUISCE AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ED E' SUBORDINATA AI PARERI DI ALTRI ORGANI CHE HANNO TITOLO AD AUTORIZZARE LA MANIFESTAZIONE (Prefettura, Questura, Sovrintendenza, BB.CC.AA., etc.) CHE POTRANNO RICHIEDERE L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE INVALICABILI O ALTRI DISPOSITIVA SALVAGUARDIA DEI PARTECIPANTI;

Gli Organizzatori avranno l'obbligo di osservare scrupolosamente nel rispetto della cittadinanza l'orario di inizio della manifestazione nonché, quello previsto per la fine della stessa (smontaggio delle strutture), inoltre, dovranno osservare tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le prescrizioni tecniche riguardanti le manifestazioni su strada, allo scopo di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, ed il rispetto delle normative del Codice della Strada delle cui inadempienze saranno direttamente responsabili.

Gli Organizzatori provvederanno al transennamento dell'area interessata dalla manifestazione circoscrivendola e vigilando con personale proprio tutti i varchi d'accesso all'area preclusa al transito veicolare e/o pedonale.

Il presente provvedimento è subordinato all'acquisizione di tutti i necessari pareri di legge, pena nullità. La Ditta richiedente provvederà a proprie spese e cura alla collocazione della segnaletica stradale sopra descritta:

- 1) delimitazione di cui all'Art. 138 comma 2 punto C, del Reg. (art. 40 C.d.S.) della superficie inibita alla circolazione veicolare con segnaletica orizzontale continua sempre ben visibile;
- 2) - apposizione del divieto di sosta con rimozione coatta permanente, sopra descritto, indicante l'inizio e la fine del divieto;
- 3) - apposizione del cartello che regola la sosta dopo l'area interessata dall'occupazione del suolo pubblico;

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Ditta richiedente, ha inoltre l'obbligo:

di fare sì, che le strutture installate siano provviste di pellicole rifrangenti (utilizzando colori chiari), secondo la modulistica dell'Art. 68 comma 2, Reg. (Art 25 del C.d.S.), ed essere ben visibili durante le ore serali e notturne, siano idoneamente protette al fine di evitare che eventuali impatti derivanti da errate manovre da parte dei veicoli possano causare danni a persone e/o cose e che i manufatti vengano disposti in maniera tale da formare una cortina continua che obblighi l'accesso e l'uscita degli avventori dal marciapiede e/o sede stradale, il quale dovrà essere lasciato libero per il transito dei pedoni;

di installare dell'arredo che dovrà essere di facile dismissione qualora necessitasse la sua rimozione, sia momentaneamente che definitiva, per sopraggiunte necessità non prevedibili anticipatamente che possano essere: lavori di scavo sulla sede stradale, esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza e quanto altro, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo ai sensi dell'Art. 27 comma 5 del C.d.S.;

che lo spazio pubblico dato in concessione debba essere mantenuto in perfetto stato igienico - sanitario, di sicurezza, di decoro e non dovrà diventare deposito di masserizie o altro;

che gli elementi installati: siano ancorati ad appositi basamenti e non dovranno essere infissi al suolo; dovranno essere posti ad un'altezza dal suolo (minima di mt. 2,20) al fine di evitare che possano recare danno a persone e cose;

Tutti gli elementi che saranno installati, all'interno dell'area concessa dovranno essere conformi alle prescrizioni riportati nell'Autorizzazione ed alle Prescrizioni rilasciata dal competente Settore Servizi alle Imprese che fa parte integrante del presente provvedimento.

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, sarà a carico degli esercenti.

Il presente provvedimento è valido a condizione che l'Organizzazione, acquisisca preventivamente l'Autorizzazione di P.S. rilasciata dalla Questura di Palermo (requisiti amministrativi di cui alla nota prot. 10057 del. 24110/2008 dell'Ufficio del Gabinetto del Sindaco);

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico.

Il presente provvedimento è valido a condizione che siano rispettate le disposizioni sopra descritte che saranno oggetto di verifiche da parte degli Organi Competenti.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, posizionati a cura e spese dell'Organizzazione 48 ore prima dell'inizio della Manifestazione.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal competente Servizio Occupazione Suolo Pubblico presso il quale il richiedente provvederà ad assolvere gli adempimenti amministrativi dovuti.

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente Ordinanza deve ritenersi sospesa.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art.12 del citato D.L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37-3° comma C.d.S. è ammesso ricorso gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art.74 del Reg. Esecuzione C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, giorni dalla data di notifica della stessa.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all'art.12 del citato D.L.vo.

Si trasmette inoltre all'AMAT, alla RAP, all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i.

uosuolotemporaneoosp@comune.palermo.it

occupazioneasuolopubblicita@comune.palermo.it, osppubblicita@cert.comune.palermo.it

ufficiosuapcommerciosupportotecnico@comune.palermo.it.

IL DIRIGENTE
(Arch. A. Carollo)